



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Carlo Coco
Elena Vezzosi
Marcella Angelini
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 479 /2023 RGA promossa da:

..... con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. - domiciliata telematica
appellante/i
contro
..... con il patrocinio dell'avv. Matteo PAVANETTO - domiciliata
telematica
appellato/i

Oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 8/2/2024
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come efficacemente riassunto nella sentenza impugnata, "Il ricorrente, dipendente di controparte dal 16.5.2011, assunto come apprendista con qualifica di "operaio" e inquadramento nel livello 1.F.1 livello 4 del C.C.N.L. "Aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi":

a) impugna il licenziamento intimatogli nel gennaio 2022 per giustificato motivo oggettivo così declinato: "la suddetta risoluzione per riduzione del personale è dovuta, purtroppo, alle difficoltà in cui versa l'azienda a causa del mutato scenario del mercato dell'ultimo periodo e dalla crescente ed esasperata concorrenza che si è innescata nel settore; le suddette ragioni ci costringono ad una generale riduzione dei costi, e quindi non ci consentono di protrarre ulteriormente il suo rapporto";

b) chiede il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;

SENTENZA N. 86/2024
Depositata il - 9 FEB. 2024
R.G. n. 479/23 Cron. n. 351/24

c) chiede il pagamento delle differenze retributive meglio distinte in ricorso in ragione dello svolgimento di mansioni superiori.

Il licenziamento è considerato illegittimo per non aver cercato il datore di lavoro di impiegare in altro modo il ricorrente e per la genericità del riferimento alle difficoltà economiche affrontate dall'impresa"

Nel contraddittorio con la società convenuta e previa istruttoria solo documentale, il Tribunale di Forlì, respinta la domanda di differenze retributive, ha ritenuto che il licenziamento fosse stato comunicato senza la dovuta specificità dei motivi e come tale fosse inefficace e ha condannato la società al pagamento di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (in alternativa alla – in effetti non disposta – reintegra) oltre alle spese del grado.

Ha proposto appello la società datrice di lavoro, proponendo due motivi di gravame – di cui si dirà appresso, in uno con le ragioni di decisione.

Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del lavoratore, che ha contestato la fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto.

La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

Con il primo motivo d'appello la società così argomenta: *"Preliminarmente, al fine di sconfiggere quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la scrivente difesa vuole rilevare come sia in comparsa di costituzione che nelle note conclusive autorizzate, la società datrice di lavoro ha provato con evidenze documentali che il posto di lavoro del Sig. [redatto] è stato soppresso per l'oggettiva riduzione del personale ricollegata ad esigenze di contenimento dei costi in azienda: nessuno è stato assunto in sua sostituzione e ad oggi la società ha un unico dipendente: [redatto] 7, il quale svolge mansioni che non sono affatto fungibili rispetto a quelle del Sig. [redatto], posto che ha l'abilitazione alla guida dei mezzi pesanti, senza contare che trattandosi del lavoratore con minore anzianità di servizio (essendo stato assunto, dapprima con contratto di apprendistato, in data 16/05/2011) la scelta NON poteva che ricadere sul Sig. [redatto]."*

Il Giudice di prime cure non ha disposto la fase istruttoria, rinviando per la discussione della causa; eppure la società resistente aveva formulato espliciti capitoli di prova per la conferma, supportata anche documentalmente della maggiore anzianità di servizio del dipendente [redatto], peraltro lo si ribadisce, con maggiori competenze, poiché dotato di patente C-E (per la guida dei rimorchi)" (pagg. 9-10).

Insiste dunque per l'ammissione dei capitoli di prova già formulati in sede del precedente grado di giudizio e ulteriormente ricorda di avere esposto negli scritti difensivi delle difficoltà sopraggiunte a causa del mutato contesto concorrenziale.

Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. La società non si confronta, infatti, con la ragione di decisione, riferita non già alla sussistenza (per quanto controversa) del motivo oggettivo di licenziamento e alla natura dello stesso

(soppressione o redistribuzione delle mansioni), ma alla viziata comunicazione del recesso, in cui nulla è indicato con sufficiente specificità.

Il Tribunale è estremamente chiaro al riguardo e richiama i principi ispiratori della mutata disposizione di legge (art. 2 comma 2 L. 604/1966 come modificato dalla L. 92/2012) come interpretati da giurisprudenza e dottrina (leggendosi in sentenza "... L'art. 2, comma 2, della l. n. 604/1966, come modificato dalla l. n. 92/2012, prescrive al datore di lavoro di manifestare per iscritto non solo la volontà di recesso, ma anche i motivi che la sorreggono: è dunque venuta meno la facoltà, concessa al datore di lavoro dal previgente testo legislativo, di limitarsi a comunicare il solo licenziamento, rendendo noti i motivi a seguito della eventuale richiesta del lavoratore; attualmente, pertanto, è necessario che i presupposti della scelta datoriale siano esternati immediatamente, così consentendo di comprendere se il licenziamento è stato intimato per ragioni soggettive od oggettive, in correlazione, soprattutto, con il principio di immutabilità delle medesime ragioni ed in vista dei diversi livelli di tutela introdotti dalla nuova disciplina dei licenziamenti. L'onere di motivare il recesso non può dirsi assolto col ricorso a formule generiche o di stile, che si sostanziano nella mera ripetizione delle formule generali utilizzate dalla legge: il datore ha infatti l'onere di evidenziare la motivazione in maniera specifica, chiarendo quale sia in concreto la causa del licenziamento. Nel caso in cui abbia dedotto un giustificato motivo oggettivo, pertanto, il datore di lavoro deve precisare quale sia la ragione organizzativa e perché essa sia in relazione causale con l'espulsione di quello specifico lavoratore. Nella specie, la resistente ha violato la predetta prescrizione, poiché si è limitata a comunicare al ricorrente la cessazione del suo rapporto di lavoro in ragione delle "difficoltà in cui versa l'azienda a causa del mutato scenario del mercato dell'ultimo periodo e della crescente ed esasperata concorrenza che si è innescata nel settore; le suddette ragioni ci costringono ad una generale riduzione dei costi ...".

La stessa, dunque, null'altro ha aggiunto che consenta di comprendere se l'evocata necessità di ridurre unità lavorative abbia comportato la soppressione (o la distribuzione ad altri) delle mansioni affidate al ricorrente o se, al contrario, la scelta del lavoratore licenziato abbia riguardato più dipendenti in posizione di piena fungibilità, in tal caso omettendo però di indicare i criteri di comparazione che sono stati utilizzati per l'individuazione del licenziato nell'ambito del gruppo interessato alla scelta riduttiva" - pagg. 2- 3).

E' la stessa società appellante a confermare anche in questa sede di gravame di avere esplicitato le ragioni del recesso (solo) con la costituzione in giudizio¹.

Il secondo motivo di gravame è invece infondato: proprio la decisione ricordata da parte appellante esprime quel consolidato indirizzo secondo cui "... le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale. Sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite virgoletta

¹ "...sia in comparsa di costituzione che nelle note conclusive autorizzate, la società datrice di lavoro ha provato con evidenze documentali che il posto di lavoro del Sig. Fourdaous è stato soppresso per l'oggettiva riduzione del personale..." (pag. 9 appello cit.)

e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi" (Cass. 37825/2022).

Nel caso di specie, come correttamente evidenziato da parte appellata, il primo giudice ha indicato in motivazione, con espressione efficacemente sintetica, che *"la regolamentazione delle spese del giudizio segue la soccombenza in relazione all'impugnativa di licenziamento, venendo liquidate le spese come in dispositivo, tenendo conto del valore del credito riconosciuto"*: è dunque evidente che il Tribunale ha valorizzato, della pluralità di domande, quella relativa al recesso datoriale e alla stessa (il cui valore ha commisurato alla connessa indennità) ha riferito la soccombenza.

Non ricorrono ragioni per rivedere la decisione, che, ripetesi, ha una matrice discrezionale quanto alla possibilità di disporre compensazione- e possono qui condividersi le ragioni di ritenuta maggiore rilevanza dell'impugnazione del licenziamento rispetto alla rivendicazione di una superiore retribuzione - nè la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, immediatamente rinunciata, può ritenersi integrare i presupposti della responsabilità aggravata, se non altro che per l'immediata desistenza.

Il mancato accoglimento dell'appello determina ulteriore soccombenza quanto alle spese di questo grado - liquidate tenendo conto dell'esiguità delle questioni trattate e da distrarre ex art. 93 c.p.c. su conforme richiesta.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto

P.q.m.

La Corte d'Appello - sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I
: avverso la sentenza n. 32/2023 del Tribunale di Forlì resa e pubblicata il giorno 14/2/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,

1. respinge l'appello e
2. condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto

Bologna, 8/2/2024

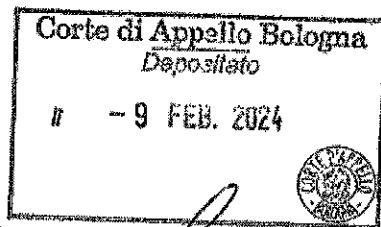
Il Consigliere est.
dott. Marcella Angelini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

Il Presidente
dott. Carlo Coco

minuta depositata il giorno

8.2.2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

